Numero 17 *ORIGINALE*

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

(Provincia di Vicenza)

* * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno **duemilaquindici** addì **due** del mese di **luglio** nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. LONGO STEFANO e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE**,** Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE**.**
Fatto l'appello risulta quanto segue:

MOCELLIN ORIO	P	ZEN ALESSANDRO	P
DONAZZAN GIOVANNA	P	SONZOGNI ARMANDO	P
LONGO STEFANO	P	ZANCHETTA GALDINO	P
BERTONCELLO FEDERICO	P	ALESSI ALESSANDRA	A
DALMONTE FRANCESCO	P	LOLATO SAMUELE	P
DE MARCO RITA	A	GALLI FERRUCCIO	P
GOBBATO PAOLO	P		

Presenti n. 11, Assenti n. 2

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale all'esame del seguente oggetto:

.

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI).

PARERI EX ART. 49, D.LGS 267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Pove del Grappa, li 25-06-15 SIMONETTO ELSA

L'Assessore Bertoncello relaziona:

Il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 14 del 03 aprile 2014 ha approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita con decorrenza 01/01/2014 ai sensi dell'art. 1 commi 639 e seguenti, della Legge di stabilità per l'anno 2014 nr. 147 del 27/12/2013, che comprende l'IMU (imposta municipale propria), la TASI (tributo per i servizi indivisibili), e la TARI (tassa sui rifiuti urbani);

In sede di applicazione delle tariffe TARI (tassa rifiuti) sono emerse delle nuove casistiche non contemplate nell'attuale regolamento per cui è necessario provvedere ad una sua integrazione.

In particolare la questione si pone per coloro che hanno nel territorio la disponibilità di uno o più garage oltre a quello di pertinenza dell'abitazione principale. Pertanto l'attuale comma 4 dell'art. 13.D viene sostituito dal seguente: "I proprietari nel territorio comunale di uno o più immobili classati nelle categorie catastali C6, C2 e C7 (garage/box, cantine e altri simili luoghi di deposito) oltre a quello di pertinenza dell'abitazione principale, individuati con particella diversa da quella dell'abitazione principale, l'utenza verrà considerata "utenza non domestica". La stessa modalità è valida anche per quelli non residenti che sono proprietari solo di uno o più immobili di cui sopra nel territorio comunale".

Attualmente nell'allegato "B" del D.P.R. 158/1999 nella parte riservata ai Comuni inferiori a 5000 abitanti non è prevista una specifica categoria per tale tipologia di fabbricati. Secondo le indicazioni formulate da alcuni esperti i suddetti immobili rientrano nella categoria 04 "esposizioni, autosaloni " che godono di una tariffa molto più contenuta rispetto anche alle utenze domestiche.

Viene, altresì modificato l'art. 6/D relativo alla produzione di rifiuti speciali e non assimilati aggiungendo il seguente comma: " vengono detassati tutti i magazzini e deposti di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive dove producono rifiuti speciali non assimilati". Tale modifica si rende necessaria a seguito della risoluzione n. 2/DF in data 09/12/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per una corretta applicazione dell'art. 1 comma 649 della legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013 n. 147)

E' infine necessario rivedere l'art. 7/D "produzione di rifiuti assimilati agli urbani" sostituendolo con il seguente "per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione pari all'importo massimo del 60% della quota variabile della tassa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente determinato annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe;

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati."

Il contenuto del precedente articolo prevedeva l'esenzione completa dal pagamento della tassa, mentre il secondo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede che il Comune disciplini con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati .

Si tratta, quindi, non di una riduzione di superficie imponibile, ma di una riduzione della parte variabile della tariffa, che dovrà essere riconosciuta a consuntivo, stante l'obbligo del produttore di dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo. Si tratta di agevolazione che deve essere richiesta dal contribuente, seguendo le modalità e la tempistica stabilita dal regolamento.

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

La Giunta Comunale propone di modificare il regolamento comunale della I.U.C. componente Tassa Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 03 aprile 2014 , come segue:

Art. 6.D " Produzione di rifiuti speciali non assimilati"

aggiungendo il comma 2bis "vengono detassati tutti i magazzini e deposti di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive dove si producono rifiuti speciali non assimilati".

Art. 7.D "Produzione di rifiuti assimilati agli urbani"

Viene completamente sostituito dal seguente

"Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione pari all'importo massimo del 60% della quota variabile della tassa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente determinato annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe;

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati."

Art. 13.D "Occupanti le utenze domestiche"

Il comma 4 viene sostituito dal seguente: "I proprietari nel territorio comunale di uno o più immobili classati nelle categorie catastali C6, C2 e C7 (garage/box, cantine e altri simili luoghi di deposito) oltre a quello di pertinenza dell'abitazione principale, individuati con particella diversa da quella dell'abitazione principale, l'utenza verrà considerata "utenza non domestica". La stessa modalità è valida anche per quelli non residenti che sono proprietari solo di uno o più immobili di cui sopra nel territorio comunale"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Bertoncello;

Sentiti gli interventi:

Il Cons. Galli chiede come si pensa di controllare il conferimento indiscriminato dei rifiuti da parte delle aziende visto che i cassonetti sono sempre pieni di carta triturata;

Il Sindaco fa presente che da parte di Etra viene assicurata una forma di controllo che dovrebbe dissuadere dal conferimento indiscriminato della carta

L'Assessore Bertoncello rileva che quando si hanno quantità rilevanti di carta, per le aziende sarebbe uno spreco gettarla nel cassonetto anzicchè conferirla ai soggetti autorizzati al ritiro.

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; contrari / ; astenuti /;

D E L I B E R A

1) Di modificare il regolamento comunale della I.U.C. componente Tassa Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 03 aprile 2014 , come segue:

Art. 6.D " Produzione di rifiuti speciali non assimilati"

aggiungendo il comma 2bis "vengono detassati tutti i magazzini e deposti di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive dove si producono rifiuti speciali non assimilati".

Art. 7.D "Produzione di rifiuti assimilati agli urbani"

Viene completamente sostituito dal seguente

"Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione pari all'importo massimo del 60% della quota variabile della tassa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

c) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente determinato annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe;

d) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati."

Art. 13.D "Occupanti le utenze domestiche"

Il comma 4 viene sostituito dal seguente: "I proprietari nel territorio comunale di uno o più immobili classati nelle categorie catastali C6, C2 e C7 (garage/box, cantine e altri simili luoghi di deposito) oltre a quello di pertinenza dell'abitazione principale, individuati con particella diversa da quella dell'abitazione principale, l'utenza verrà considerata "utenza non domestica". La stessa modalità è valida anche per quelli non residenti che sono proprietari solo di uno o più immobili di cui sopra nel territorio comunale"

2) di dare atto che le suddette modifiche/integrazioni hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE
LONGO STEFANO	SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a:

√ pubblicazione all'Albo

TRASMISSIONE AREA
(art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

□ Area Amministrativa

□ Area Tecnica

□ Area Economico– Demografica

Pove del Grappa, li 27-07-15

Il SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Il Responsabile Finanziario

Prenotazione impegno: n. del

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. _____copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Pove del Grappa, li 27/07/2015 Il Funzionario/Istruttore di Segreteria

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo dal _____ al_____

L'addetto alla Pubblicazione

_____

Pove del Grappa, li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico e all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pove de Grappa, li Il Segretario Comunale